

Nuovo Coronavirus – Covid 19

QUADRO SINOTTICO DEI DIVIETI/OBBLIGHI vigenti fino al 03.05.2020

e MISURE IGIENICO-SANITARIE - AGGIORNAMENTO AL 26.04.2020 ore 09:00

(aggiornato al DPCM 10 aprile 2020, DL "Cura ITALIA", Decreto interministeriale 17.03.2020 e Ordinanza Ministeriale del 20.03.2020 e del 22.03.2020, Decreto Legge n.19 del 25.03.2020 e Ordinanza PGR Campania n. 39 del 25.04.2020)

Tipologie di evento, manifestazioni, luoghi di frequentazione, attività, categorie di soggetti etc.	Su tutto il territorio nazionale E REGIONE CAMPANIA e Comune di Nocera Inferiore (SA)
<p><u>SPOSTAMENTI INTERNI</u></p> <p>Per tutti i cittadini e su tutto il territorio nazionale</p> <ul style="list-style-type: none">- DPCM 10 aprile 2020- Circolare ministeriale interpretativa del DPCM 22.03.2020- Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020- Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministro dell'Interno del 22.03.2020- Circolare del Ministro degli Interni del 31.03.2020- Ordinanza PGR Campania n.14 del 12 marzo 2020- Ordinanza PGR Campania n.15 del 13 marzo 2020- Chiarimento regionale n.5 del 13.03.2020- Ordinanze PGR Campania n.17 e 18 del 15.03.2020- Ordinanza PGR Campania n.21 del 23.03.2020- Ordinanza PGR Campania n.23 del 25.03.2020- Ordinanza PGR Campania n.26 del 31.03.2020- Ordinanza PGR Campania n.27 del 03.04.2020- Ordinanza PGR Campania n.32 del 12.04.2020- Chiarimento regionale n.11 del 26 marzo 2020- Chiarimento regionale n.18 del 15 aprile 2020- Chiarimento regionale n.19 del 15 aprile 2020- Ordinanza Sindacale n.17 del 5 aprile 2020	<p>Dal 14.04.2020 fino al 03.05.2020, divieto di ogni spostamento delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale (entrata, uscita e spostamenti interni), salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (es. spesa alimentare, acquisto di beni e servizi primari) ovvero spostamenti per motivi di salute, con obbligo di autocertificazione. E' fatto divieto recarsi in altro comune, rispetto a quello in cui attualmente ci si trova, con mezzi di trasporto pubblici o privati "se non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute".</p> <p>Gli spostamenti all'interno dello stesso comune sono consentiti per comprovati motivi di lavoro, di salute o situazioni di necessità; viceversa quelli tra comuni differenti sono per lavoratori pendolari (quotidianità lavorativa) o siano comunque effettuati abitualmente in ragione della brevità della distanza da percorrere (es. supermercato più vicino in altro comune).</p> <p>Secondo la <u>Circolare del Viminale del 31.03.2020</u>, è comunque da intendersi consentito a livello nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none">a) <i>Un solo genitore può camminare con i figli minori in prossimità della propria abitazione o spostarsi insieme a loro in situazioni di necessità o per motivi di salute;</i>b) <i>E' consentita l'attività sportiva (jogging) e l'attività motoria (camminata) nei pressi della propria abitazione.</i>c) <i>E' consentito l'accompagnamento di anziani o inabili per spostamenti nei pressi dell'abitazione, legati a motivi di necessità o salute.</i>d) <i>Non costituisce assembramento la presenza in spazi all'aperto di persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza (esempio case-famiglia).</i> <p>Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;</p> <p>Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. E' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.</p> <p>Fino al 03.05.2020, nei giorni festivi e prefestivi ed in quelli che immediatamente precedono e seguono tali giorni, è vietato lo spostamento per raggiungere</p>

	<p>abitazioni diverse dalla principale, comprese <u>seconde case utilizzate per vacanza</u>.</p> <p>In regione Campania (Ordinanze PGR n.15, 23 e 32/2020) è fatto obbligo permanere nella propria abitazione fino al 03.05.2020, ammettendo lo spostamento <u>solo in forma individuale e temporanea</u>, motivato da comprovate esigenze lavorative (<u>ammesse le squadre di lavoro per le attività consentite e gli operatori impegnati, per conto dei Comuni, terzo settore e dei Piani di Zona per l'assistenza sociale e il volontariato per l'aiuto alimentare e farmaceutico secondo i Chiarimenti regionali n.5 e 11/2020</u>), spostamenti per motivi di salute o situazioni di necessità (correlate ad esigenze primarie delle persone e degli animali di affezione, ma solo per il tempo strettamente indispensabile e in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora). L'eventuale (unico) accompagnatore è ammesso solo nel caso di spostamento per motivi di salute (se la salute del paziente ne imponga la necessità) e di lavoro (persone dello stesso nucleo familiare ed in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi). <u>La trasgressione agli obblighi comporta la segnalazione all'ASL anche al fine dell'eventuale disposizione circa l'obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni.</u></p> <p>Particolari misure sono state assunte per i comuni di Ariano Irpino, Polla, Sala Consilina, Caggiano, Atena Lucana, Auletta, Lauro, Paolisi e Saviano (Ordinanze PGR Campania n.17, 18, 22, 26, 27, 28, 29, 31-35/2020).</p> <p>Fino al 03.05.2020, l'Ordinanze PGR Campania n.21, n.27 e n.32/2020 pongono degli obblighi alle imprese esercenti servizi di noleggio autoveicoli ed attività di noleggio con conducente, ai fini dell'ottemperanza delle disposizioni statali e regionali.</p> <p>Fino al 03.05.2020, con Ordinanze PGR Campania n.14, n.24, n.27 en.32/2020 è disposta la riprogrammazione con riduzione del trasporto pubblico locale, con obbligo di adozione dei DPI per il personale a bordo e per i passeggeri ed obbligo di sanificazione frequente dei mezzi. Il Chiarimento regionale n.18/2020 dichiara che i DPI richiamati nell'ordinanza sono quelli indicati dall'art.16 del DL n.18/2020 (<i>mascherine chirurgiche e mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio</i>). E' raccomandato l'uso di guanti, il distanziamento a bordo, la distribuzione di gel o altre sostanze igienizzanti. Il Chiarimento n.19/2020 dichiara che le disposizioni riguardano tutti i mezzi di TPL, anche non di linea, ivi compresi i taxi e NCC.</p> <p>Nel territorio Comunale di Nocera Inferiore, dal giorno 08.04.2020 valgono le disposizioni di cui all'Ordinanza n.17 del 05.04.2020 sull'obbligo di utilizzo di DPI per gli spostamenti fuori casa.</p>
<p><u>INGRESSO O RIENTRO IN ITALIA DALL'ESTERO</u> Per chi entra in Italia dall'Estero, eccetto: a) <i>Equipaggio dei mezzi di trasporto;</i></p>	<p>Fino al 03.05.2020, chi rientra in Italia dall'estero, anche in assenza di sintomi, è tenuto a comunicare l'ingresso alla propria ASL di riferimento e sottoporsi all'isolamento</p>

<p>b) <i>Personale viaggiante appartenente ad imprese con sede legale in Italia;</i></p> <p>c) <i>Personale sanitario in ingresso in Italia per esercizio di qualifiche professionali sanitarie ed esercizio temporaneo;</i></p> <p>d) <i>Lavoratori transfrontalieri che si spostano in ingresso e uscita per comprovati motivi di lavoro e rientro presso la propria residenza, abitazione, dimora.</i></p> <p>- <i>DPCM 10 aprile 2020 art. 4</i></p> <p>- <i>Decreto Interministeriale del 17.03.2020</i></p>	<p>fiduciario per 14 giorni, con obbligo di consegna al vettore all'atto di imbarco di dettagliata autodichiarazione circa motivi del viaggio, luogo di provenienza e di arrivo (dove avverrà l'isolamento fiduciario), recapito per la sorveglianza. I vettori sono tenuti a verificare la documentazione all'atto di imbarco, misurare la temperatura corporea, adottare le misure di distanziamento sociale e i dispositivi di protezione individuale per la sicurezza, anche per i viaggiatori sprovvisti. Nel caso di sintomi obbligo di segnalazione all'ASL. Allo stesso modo chi rientra in Italia come mezzo privato. Qualora, in tutti i casi, non sia possibile raggiungere il domicilio dichiarato per l'isolamento fiduciario, i cittadini comunicano la circostanza all'ASL competente per territorio che, a sua volta, informa la Protezione Civile Regionale che, infine, dispone modalità e luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, a spese del soggetto interessato dalle misure di sicurezza. E' sempre possibile per gli asintomatici in isolamento fiduciario cambiare il domicilio con ricalcolo dei 14 giorni di isolamento, previa comunicazione all'ASL. Il comma 8 dell'art.4 del DPCM 10 aprile 2020 indica le modalità con cui l'ASL prescrive la permanenza domiciliare.</p> <p>Non valgono le misure di obbligo di isolamento domiciliare per le categorie indicate al comma 9 dell'art.4 del DPCM 10 aprile 2020.</p> <p>In casi eccezionali, previe disposizioni ministeriali possono esser previste deroghe specifiche e temporanee a suddetti obblighi.</p>
<p><u>TRANSITI E SOGGIORNI DI BREVE DURATA IN ITALIA</u></p> <p>Per chi transita in Italia dall'Estero, eccetto:</p> <p>e) <i>Equipaggio dei mezzi di trasporto;</i></p> <p>f) <i>Personale viaggiante appartenente ad imprese con sede legale in Italia;</i></p> <p>g) <i>Personale sanitario in ingresso in Italia per esercizio di qualifiche professionali sanitarie ed esercizio temporaneo;</i></p> <p>h) <i>Lavoratori transfrontalieri che si spostano in ingresso e uscita per comprovati motivi di lavoro e rientro presso la propria residenza, abitazione, dimora.</i></p> <p>- <i>DPCM 10 aprile 2020 art.5</i></p>	<p>Fino al 03.05.2020, chi entra in Italia per comprovate esigenze lavorative e per un tempo non superiore a 72 ore (3 giorni prorogabili dietro motivazione a 5) deve produrre autodichiarazione; qualora sorgano sintomi Covid-19 obbligo di comunicazione all'ASL del luogo di ingresso e sottoposizione ad isolamento fiduciario. Se l'ingresso avviene tramite vettore, a questi va consegnata la autodichiarazione ed il vettore provvederà ad adottare le misure precauzionali previste, compresa la misurazione della temperatura. Chi gode della suddetta deroga, secondo quanto previsto, al termine delle 72 (o 72+48 ore di proroga motivata) deve lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni presso la dimora indicata nell'autodichiarazione, segnalando all'ASL di competenza l'insorgere di eventuali sintomi Covid-19. Allo stesso modo chi rientra in Italia con mezzo privato. La comunicazione, comprensiva dell'autodichiarazione, va fatta all'ASL competente nel luogo di ingresso.</p> <p>Gli obblighi di autodichiarazione e comunicazione all'ASL valgono anche per chi, viceversa, risulta in transito per raggiungere un altro Stato. Per chi transita, il periodo di permanenza in Italia dura 24 ore, prorogabili ulteriori 12 ore per comprovate esigenze, con obbligo di comunicazione e sottoposizione a sorveglianza sanitaria</p>

	<p>e isolamento fiduciario in caso di superamento del tempo indicato.</p> <p>Le suddette misure non si applicano a chi fa scalo aereo in Italia per raggiungere un altro Stato. Chi è in transito aereo per raggiungere altro Stato o altra località italiana deve comunque consegnare al vettore autodichiarazione dettagliata. Chi transita che deve raggiungere località italiana comunica alle autorità competenti nel luogo di destinazione finale.</p> <p>Non valgono le misure di obbligo di isolamento domiciliare per le categorie indicate al comma 10 dell'art.5 del DPCM 10 aprile 2020.</p> <p>In casi eccezionali, previe disposizioni ministeriali possono esser previste deroghe specifiche e temporanee a suddetti obblighi.</p>
<p><u>SBARCHI NEI PORTI ITALIANI</u> - DPCM 10 aprile 2020 art. 6</p>	<p>Fino al 03.05.2020, valgono le disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera definite dall'art.6 del DPCM 10 aprile 2020. Tra queste, per i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia, l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso all'ASL di competenza per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e l'isolamento domiciliare di 14 giorni presso la residenza, domicilio o dimora abituale in Italia indicata nella autodichiarazione all'atto dello sbarco, con obbligo di utilizzo esclusivo di mezzi di trasporto privato.</p>
<p><u>INGRESSO IN REGIONE CAMPANIA</u> Per tutti i cittadini che dal 22 marzo al 03 maggio 2020 giungono nella regione Campania e provengono dalle altre regioni di Italia o dall'Estero, o vi abbiano fatto ingresso negli ultimi 14 giorni (ovvero dal 30 marzo 2020) per rientrare nel territorio regionale, <u>eccetto per i cittadini che si spostino in conformità alle disposizioni nazionali vigenti, temporaneamente per comprovate esigenze lavorative (da o per il luogo di lavoro), assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordinanza PGR Campania n.8 del 8 marzo 2020 - Ordinanza PGR Campania n.20 del 22 marzo 2020 - Ordinanza PGR Campania n.27 del 3 aprile 2020 - Ordinanza PGR Campania n.32 del 12 aprile 2020 - Chiarimento n.10 del 23 marzo 2020 	<p>Fino al 03.05.2020, obbligo di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o al servizio di sanità pubblica territorialmente competente; obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali; obbligo di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; obbligo di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; obbligo di avvertire, in caso di comparsa di sintomi, immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o al servizio di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione. Controlli sono previsti per i viaggiatori su servizi di trasporto ferroviario, aereo e di lunga percorrenza su gomma e delle stazioni ferroviarie interessate da collegamenti interregionali, con ruoli per gli concessionari di servizi e enti comunali sedi delle suddette stazioni (Ordinanze PGR Campania n.8, n.20 e n.32/2020).</p>
<p><u>MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE</u> Congressi, Convegni e Manifestazioni organizzate, eventi e spettacoli di qualsiasi natura (culturale, ludica, sportiva, religiosa e fieristica) svolti in ogni luogo sia pubblico che privato, (anche in luogo chiuso ma aperto al pubblico), come grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPCM 10 aprile 2020 - Ordinanza PGR Campania n.15 del 13.03.2020 	<p>Fino al 03.05.2020, i congressi e convegni sono sospesi su tutto il territorio nazionale così come ogni manifestazione organizzata.</p> <p>In regione Campania, fino al 03.05.2020, non è consentito in locali pubblici e/o aperti al pubblico svolgere eventi quali riunioni per fini ricreativi e/o sportivi e feste (Ordinanze PGR Campania n.15 e n.32/2020 e Chiarimento regionale n.6 del 14.03.2020).</p>

<p>- Chiarimento regionale n.6 del 14.03.2020</p> <p>SPORT E PARCHI</p> <p>Sport, allenamento, parchi urbani e ville comunali, attività sportiva ludica o ricreativa all'aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico, comprensori sciistici</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPCM 10 aprile 2020 - Circolare del Ministro degli Interni del 12.03.2020 - Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020 - Ordinanza PGR Campania n.13 del 12.03.2020 - Ordinanza PGR Campania n.15 del 13 marzo 2020 - Chiarimento regionale n.6 del 14 marzo 2020 - Ordinanza PRG Campania n.23 del 25 marzo 2020 	<p>Fino al 03.05.2020, sono sospesi gli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, nonché le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo.</p> <p><u>Lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro</u> (Circolare del Ministro degli Interni del 12.03.2020), preferenzialmente da soli e non in gruppo, essendo vietati gli assembramenti. Fino al 03.05.2020 sono chiusi al pubblico parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici e non è consentita l'attività ludica o ricreativa all'aperto, salvo attività motoria individuale attorno alla propria abitazione, nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza (Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020).</p> <p>Chiusura su tutto il territorio nazionale degli impianti nei comprensori sciistici.</p> <p>In regione Campania, fino al 03.05.2020, è fatto divieto frequentare parchi urbani e ville comunali, che dovranno risultare chiusi all'accesso (Ordinanza PGR Campania n.13/2020) e per effetto delle Ordinanze PGR Campania n.15, n.23 e n.32/2020 non è consentito uscire dalle proprie abitazioni per attività sportiva, ludica o ricreativa, all'aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico, se non per attività motoria all'aperto individualmente, nei dintorni della propria abitazione (preferenzialmente con la mascherina), con obbligo di distanziamento di almeno 2 metri, salvo che si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, nel rispetto dei seguenti orari: 06:30-08:30, 19:00-22:00.</p>
<p>PALESTRE E CENTRI RICREATIVI</p> <p>Palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (eccetto per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPCM 10 aprile 2020 	<p>Fino al 03.05.2020, sospensione su tutto il territorio nazionale.</p>
<p>SCUOLA, CORSI E VIAGGI DI ISTRUZIONE</p> <p>Servizi educativi dell'infanzia, attività didattiche nelle scuole, formazione superiore e università, corsi professionali, master, corsi per professioni sanitarie e università per anziani e scuole guida</p> <p>Viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche</p> <p>Corsi per i medici in formazione specialistica, corsi di formazione specifica in medicina generale, attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPCM 10 aprile 2020 - Nota Anci Campania del 6 marzo 2020 - Circolare Regione Campania post DPCM n.1/2020 - Ordinanza del Sindaco di Nocera Inferiore n.15/2020 dal 16.03.2020 	<p>Fino al 03.05.2020, le attività sono sospese, salvo modalità a distanza, comprese le riunioni degli organi collegiali. I servizi educativi all'infanzia comprendono nidi, micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi. La nota ANCI CAMPANIA del 6 marzo 2020 chiarisce che rientrano in questo ambito ludoteche, i centri gioco e i doposcuola pubblici e privati, che quindi vanno sospesi.</p> <p>I Viaggi di istruzione sono sospesi su tutto il territorio nazionale.</p> <p>I Corsi per i medici in formazione specialistica, corsi di formazione specifica in medicina generale, attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie sono consentiti a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ovvero anche proseguita in modalità remota.</p> <p>Posto il compito per i dirigenti scolastici di assicurare per</p>

	<p>il periodo di sospensione la modalità di didattica a distanza (con attenzione alle esigenze degli studenti diversamente abili), successivamente alla sospensione Università e Istituzioni assicurano, là dove necessario, il recupero delle attività formative e di quelle correlate, se funzionali al completamento del percorso didattico.</p> <p>Nel territorio comunale di Nocera Inferiore con Ordinanza Sindacale n.15/2020 dal 16.03.2020 e fino a revoca, sono chiuse le scuole di ogni ordine e grado, rimettendosi ai rispettivi dirigenti adottare tutte le necessarie misure di applicazione di modalità smart working (lavoro agile) con telelavoro ecc., per le attività da svolgere al proprio domicilio o in modalità a distanza (dunque anche personale ATA), come indicato nel DPCM dell'10.04.2020.</p>
<p>ATTIVITA' PRODUTTIVE INDUSTRIALI E PROFESSIONALI - DPCM 10 aprile 2020</p>	<p>Fino al 03.05.2020, su tutto il territorio nazionale sono sospese le <u>attività produttive industriali e commerciali</u>, ad eccezione di quelle indicate nell'Allegato 3 al DPCM 10 aprile 2020 (e per quelle commerciali anche nell'Allegato 1). La <u>attività professionali</u> sono consentite alle condizioni di cui al DPCM 10.04.2020 art.1 c.1 lett.ii). Le attività produttive sospese possono proseguire attraverso modalità a distanza o lavoro agile.</p> <p>Possono continuare ad esercitarsi le attività funzionali a garantire la continuità della filiera delle attività consentite (allegato 3 DPCM 10 aprile 2020), previa comunicazione al Prefetto che può sospendere motivatamente tali attività.</p> <p>Sono comunque consentite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le attività che erogano servizi di pubblica utilità e servizi essenziali di cui alla L.146/1990; - l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. <u>"Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza"</u>; - le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti, previa comunicazione al Prefetto se non per garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale; - le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto. <p>Le attività non sospese sono proseguite nel rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.03.2020.</p> <p>Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del DPCM 10 aprile 2020 completano le attività necessarie alla sospensione entro il 13.04.2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.</p> <p>Per le attività sospese, previa comunicazione al Prefetto sono comunque consentite attività di vigilanza, custodia,</p>

	pulizia e sanificazione, conservazione e manutenzione, gestione dei pagamenti, spedizioni verso terzi di merci giacenti e ricezione in magazzino di beni e forniture.
<p>RISTORAZIONE, ALIMENTI E BEVANDE</p> <p>Attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), e simili esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande anche itineranti</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPCM 10 aprile 2020 - Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020 - Ordinanza PGR Campania n.11 del 10.03.2020 - Ordinanza PGR Campania n.13 del 12.03.2020 - Ordinanza PGR Campania n.25 del 28.03.2020 - Ordinanza PGR Campania n.27 del 03.04.2020 - Ordinanza PGR Campania n.37 del 22.04.2020 - Ordinanza PGR Campania n.39 del 25.04.2020 - Chiarimento regionale n.2 del 12.03.2020 e n.3 del 13 marzo 2020 - Chiarimento regionale n.13 del 29.03.2020 - Chiarimento regionale n.15 del 04.04.2020 - Chiarimento regionale n.16 del 05.04.2020 	<p>Sospesi fino al 03.05.2020 ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto. Sono chiuse le attività poste in stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, escluso quelli lungo le autostrade che possono vendere solo cibo da asporto, da consumarsi all'esterno. Rimangono aperti quelli negli ospedali ed aeroporti con obbligo del rispetto della distanza interpersonale di sicurezza (Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020).</p> <p>In regione Campania la sospensione vale fino al 03.05.2020 e gli esercizi ove si svolgono ordinariamente attività miste (es. bar, tabacchi, sala giochi) sono autorizzati a svolgere solo quanto ammesso dal DPCM 10 aprile 2020, con divieto di quelle come bar, video-giochi, scommesse (Ordinanza PGR Campania n.13 e n.32/2020).</p> <p>In regione Campania non sono consentite fino al 26.04.2020 consegne a domicilio per le attività indicate (Ordinanza PGR Campania n.11, n.25, n.27 e n.32/2020) e l'attività di vendita on line delle attività sospese ovvero dei relativi laboratori, compresi quelli per la produzione di prodotti dolciari e simili che non rientrino nell'attività industriale di produzione di prodotti dolciari al fine della distribuzione di prodotti confezionati ed etichettati o industria alimentare (Chiarimento n.15 e n.16/2020).</p> <p>In regione Campania dal 27.04.2020 fino al 03.05.2020 sono consentite le attività e i servizi di ristorazione (bar, pasticcerie, rosticcerie, tavole calde, pub, gastronomie, dalle ore 7.00 e con possibile ultima corsa di consegna alle ore 14.00, mentre pizzerie e ristoranti dalle ore 16:00 con ultima corsa di consegna alle ore 23:00) solo con consegna a domicilio su prenotazione telefonica o on line, nel rispetto delle misure igienico-sanitarie in tutte le fasi dalla produzione fino alla consegna (Protocollo Sanitario Allegato sub 2 all'Ordinanza PGR Campania n.39/2020). Gli esercizi presenti all'interno di strutture di vendita all'ingrosso con orari notturni possono aprire dalle 02:00 alle 08:00, senza somministrazione al banco. Al di fuori dei suddetti orari sono ammissibili le operazioni di pulizia e sanificazione solo se ad esercizio chiuso.</p> <p>Fino al 03.05.2020 resta vietata la vendita al banco di prodotti di rosticceria e gastronomia per salumerie, panifici ed altri negozi di generi alimentari. Possibile solo la consegna a domicilio dei prodotti confezionati da personale attrezzato.</p> <p>Sempre fino al 03.05.2020, non sono consentite tali attività anche all'interno di aree di servizio e rifornimento carburante, situate lungo la rete stradale,</p>

	<p>autostradale (è garantito solo l'utilizzo dei servizi igienici) e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali (Chiarimento regionale n.2 del 12.03.2020 e n.3 del 13 marzo 2020).</p>
<p>COMMERCIO AL DETTAGLIO Attività commerciali al dettaglio (anche in medie e grandi strutture di vendita, nonché esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati), <u>eccetto quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'Allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività (vedi in calce)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>DPCM 10 aprile 2020</i> - <i>Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020</i> - <i>Indirizzi della Giunta Regionale della Campania ai Comuni per gli orari di apertura dei negozi di generi alimentari e altri beni di prima necessità.</i> - <i>Ordinanza PGR n.30 del 10.04.2020</i> - <i>Ordinanza PGR n.32 del 12.04.2020</i> - <i>Ordinanza PGR Campania n.37 del 22.04.2020</i> - <i>Chiarimento regionale n.17 del 11.04.2020</i> - <i>Ordinanza del Sindaco di Nocera Inferiore n.20/2020 per i giorni 25.04.2020 e 26.04.2020</i> 	<p>Sospesi fino al 03.05.2020, restano aperte le edicole, i tabaccai (escluso Lotto e scommesse), le farmacie, le parafarmacie con garanzia del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.</p> <p>Tutti gli esercizi commerciali la cui attività è consentita devono garantire gli ingressi dilazionati, impedendo di sostare nel negozio oltre il tempo necessario e nel rispetto delle misure di cui all'Allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020.</p> <p>In regione Campania, secondo gli indirizzi emanati dalla Presidenza della Giunta Regionale il 23.03.2020, i Comuni non devono limitare gli orari di apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di generi alimentari e altri beni di prima necessità.</p> <p>Nei giorni 12 e 13 aprile 2020, nel territorio della Regione Campania sono chiusi gli esercizi commerciali di cui all'Allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020 (chiusura festiva), incluse le rivendite di generi alimentari, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato che nella media e grande distribuzione (anche ricompresi nei centri commerciali), fatta eccezione per le farmacie, parafarmacie, edicole e distributori di carburante. I Tabaccai rimangono chiusi ma possono rimanere in funzione i distributori automatici posti all'esterno delle rivendite (Ordinanza PGR n.30/2020 e Chiarimento n.17/2020).</p> <p>In regione Campania fino al 03.05.2020 il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati è consentito solo nelle mattinate del martedì e venerdì (giovedì nella settimana del 1 maggio) dalle 8,00 alle 14,00 (Ordinanza n.32 del 12.04.2020). Rimangono chiuse librerie e cartolibrerie fino al 26.04.2020; il commercio al dettaglio di carta e cartoni può essere esercitato solo negli esercizi commerciali la cui attività è già consentita. Dal 27.04.2020 fino al 03.05.2020 il commercio al dettaglio di carta e cartoni, cartoleria e libri è consentita con orario 8-14, promuovendo consegna a domicilio su prenotazione telefonica o on line, nel rispetto delle misure igienico-sanitarie in tutte le fasi dalla produzione fino alla consegna (Protocollo Sanitario allegato all'Ordinanza PGR Campania n.37/2020 – vedasi Vademecum allegato al presente).</p> <p>Su tutto il territorio regionale della Campania, nel pomeriggio del 25.04.2020 e nella giornate del 26.04.2020 e 01.05.2020, rimangono chiuse tutte le attività consentite dal DPCM 10 aprile 2020, eccetto farmacie, parafarmacie, edicole, distributori di carburanti e distributori automatici di tabacchi posti all'esterno delle rivendite</p> <p>Nel territorio comunale di Nocera Inferiore sono chiuse le attività commerciali nei giorni 25 e 26 aprile, eccetto</p>

	farmacie, parafarmacie, distributori automatici, impianti carburanti e, solo fino alle ore 13:00, le edicole.
<p>ALTRE ATTIVITA' COMMERCIALI CONSENTITE</p> <p>Attività commerciali diverse dalle precedenti, all'aperto o al chiuso, direzionali e di servizi (servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione) e tutti i luoghi aperti al pubblico</p> <p>Farmacie, parafarmacie e punti di vendita di generi alimentari (sia esercizi di vicinato che medie e grandi strutture di vendita)</p> <p>Attività di gommista, elettrauto, carrozziere, meccanico e simili in regione Campania</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPCM 10 aprile 2020 - Ordinanza PGR Campania n. 13 del 12.03.2020 - Ordinanza PGR Campania n.27 del 03.04.2020 - Ordinanza PGR Campania n.37 del 22.04.2020 - Chiarimento regionale n.2 del 12.03.2020 - Ordinanza del Sindaco di Nocera Inferiore n.16 del 28 marzo 2020 - Ordinanza del Sindaco di Nocera Inferiore n.20/2020 per i giorni 25.04.2020 e 26.04.2020 	<p>Fino al 03.05.2020 le attività sono consentite a condizione che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro tra i visitatori, pena la chiusura se non possibile. Sono altresì consentite le filiere che ne forniscono beni e servizi.</p> <p>Le Farmacie, parafarmacie e punti di vendita di generi alimentari sono consentite alle condizioni generali per tutti i locali aperti al pubblico ed al rispetto delle misure igienico-sanitarie di cui all'Allegato 4 al DPCM 10 aprile 2020, tra cui distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro. Le Farmacie possono anche lavorare "a battenti chiusi".</p> <p>La filiera agricola e florovivaistica rientra tra le attività consentite.</p> <p>In regione Campania sono consentite del attività di gommista, elettrauto, carrozziere, meccanico e simili, salva la necessaria adozione di ogni misura precauzionale, a tutela degli utenti e dei dipendenti (<i>Chiarimento regionale n.2 del 12.03.2020</i>).</p> <p>Su tutto il territorio regionale della Campania, nel pomeriggio del 25.04.2020 e nella giornate del 26.04.2020 e 01.05.2020, rimangono chiuse tutte le attività consentite dal DPCM 10 aprile 2020, eccetto farmacie, parafarmacie, edicole, distributori di carburanti e distributori automatici di tabacchi posti all'esterno delle rivendite.</p> <p>L'Ordinanza Sindacale di Nocera Inferiore n.16 del 28.03.2020, tra l'altro, richiama le attività bancarie, postali ed assicurative a favorire il lavoro agile ed il ricorso a ferie e congedi prioritariamente per i lavoratori provenienti da altro comune, agevolando per l'utenza l'accesso telematico o a sportelli automatizzati.</p> <p>Nel territorio comunale di Nocera Inferiore sono chiuse le attività commerciali nei giorni 25 e 26 aprile, eccetto farmacie, parafarmacie, distributori automatici, impianti carburanti e, solo fino alle ore 13:00, le edicole.</p>
<p>ALTRE ATTIVITA' COMMERCIALI NON CONSENTITE</p> <p>Attività inerenti i servizi alla persona (fra cui negozi di barbiere, parrucchiere, centri estetici), <u>eccetto quelli di cui all'Allegato 2 del DPCM 10 aprile 2020 (vedi in calce)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DPCM 10 aprile 2020 	Sospesi fino al 03.05.2020 , su tutto il territorio nazionale.
<p>CONSEGNE A DOMICILIO CONSENTITE</p> <p>Consegne a domicilio in regione Campania</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordinanza PGR Campania n.13 del 12.03.2020 - Ordinanza PGR Campania n.25 del 28.03.2020 - Ordinanza PGR Campania n.27 del 03.04.2020 - Ordinanza PGR Campania n.32 del 12.04.2020 	In regione Campania fino al 03.05.2020 , i supermercati e gli altri esercizi di vendita di beni di prima necessità che restano aperti secondo il DPCM 10 aprile 2020, possono effettuare consegne a domicilio soltanto di prodotti confezionati e da parte di personale protetto con appositi Dispositivi di Protezione Individuale DPI (Ordinanza PGR n.13, n.25, n.27 e n.32/2020).

<p><u>MERCATI E FIERE</u> Mercati settimanali e rionali giornalieri, fiere - DPCM 10 aprile 2020 - Ordinanza PGR Campania n.12 del 11 marzo 2020 - Ordinanza PGR Campania n.25 del 28 marzo 2020 - Ordinanza PGR Campania n.27 del 3 aprile 2020 - Ordinanza PGR Campania n.32 del 12 aprile 2020 - Chiarimento regionale n.13 del 29 marzo 2020 - Chiarimento regionale n.14 del 4 aprile 2020 - Ordinanza del Sindaco di Nocera Inferiore (SA) n.14 del 10.03.2020</p>	<p>Sono chiusi i mercati e le fiere per la vendita al dettaglio finto al 03.05.2020, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari (DPCM 10 aprile 2020). E' vietato su tutto il territorio della regione Campania, fino al 03.05.2020, lo svolgimento dei mercati, anche rionali e settimanali, e di fiere di qualsiasi genere – si chiarisce che la sospensione temporanea è riferita ai mercati di vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari e non si applica ai mercati di vendita all'ingrosso, con l'esclusione dei negozi che si trovano nelle aree mercatali, a meno che si tratti di box in concessione ove sprovvisti di servizi igienici autonomi. I Comuni sono invitati ad adottare misure più restrittive per quei negozi di beni di prima necessità in aree mercatali, ad apertura ordinariamente consentita, ma che le condizioni sito specifiche non rendano opportuna per evitare assembramenti (Ordinanze PGR Campania n.12, n.25, n.27 e n.32/2020 e Ordinanza Sindacale n.14 del 10.03.2020, Chiarimento regionale n.13 e n.14/2020).</p>
<p><u>TUTTI I LOCALI APERTI AL PUBBLICO NON SOSPESI</u></p>	<p>Obbligo di mettere a disposizione degli addetti, di utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per l'igiene mani.</p>
<p><u>PER TUTTE LE ATTIVITÀ LAVORATIVE NON SOSPESE</u> - DPCM 10 aprile 2020 - Protocollo condiviso anti-Covid19 per la sicurezza in ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra Governo e parti sociali</p>	<p>Fino al 03.05.2020, invito al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile, come esercizio ordinario dell'attività, con adozione in tutti i casi possibili nello svolgimento di riunioni di modalità di collegamento in remoto, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Per i relativi ambienti di lavoro, tutte le attività non sospese sono proseguite nel rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14.03.2020 fra il Governo e le parti sociali.</p>
<p><u>SANIFICAZIONE E MANUTENZIONE ATTIVITA' SOSPESE IN REGIONE CAMPANIA</u> - Ordinanza PGR Campania n.39 del 25.04.2020</p>	<p>Dal 27.04.2020 fino al 03.05.2020, su tutto il territorio regionale della Campania, per tutte le attività sospese (commerciali, produttive, alberghiere, ricettive, balneari, concerie) sono consentite le attività di sanificazione, manutenzione, conservazione, in vista della ripresa delle attività, nel rispetto delle misure precauzionali dell'Allegato 1 all'Ordinanza PGR Campania n.39/2020.</p>
<p><u>SANITA' E ASSISTENZA</u> Sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS) Limitazioni all'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non. In regione Campania Attività sanitarie e assistenziali di tutti i servizi sanitari e sociosanitari territoriali semiresidenziali pubblici e privati (Riabilitazione estensiva, Centri Diurni per anziani e per disabili non autosufficienti, pazienti psichiatrici minori e adulti), nonché tutti i servizi sociali a regime diurno attivati dagli</p>	<p>Fino al 03.05.2020, sul territorio nazionale, per le sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso vige il divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nei locali, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto. L'accesso ai parenti e visitatori è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. In regione Campania, fino al 03.05.2020, le attività sanitarie e assistenziali indicate sono sospese, così come i servizi ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione estensiva e di specialistica, fatte salve quelle urgenti e</p>

<p>ambiti sociali. Servizi ambulatoriali.</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPCM 10 aprile 2020 - Ordinanza PGR Campania n.16 del 13 marzo 2020 - Ordinanza PGR Campania n.27 del 3 aprile 2020 - Ordinanza PGR Campania n.32 del 12 aprile 2020 - Chiarimento regionale n.7 del 15.03.2020 	<p>indifferibili o valutate come necessarie per i pazienti, previa loro condivisione alla ripresa dopo il 3 aprile anche in caso di proroga dello stato di emergenza. Le ASL rafforzano il sistema delle cure domiciliari. La scadenza di tutti i progetti riabilitativi in corso di validità alla data dell'8 marzo 2020 è differita al 30 maggio 2020, qualora vengano a scadenza prima di tale data (Ordinanza PRG Campania n.16 del 13 marzo 2020). Sono sospesi i servizi semiresidenziali a carattere sociale attivati dagli ambiti territoriali sociali, ma garantiti i servizi di assistenza domiciliare attivati dagli ambiti territoriali sociali, in particolare a favore dei cittadini indigenti e/o soli, previa adozione di ogni idonea misura precauzionale e fatta salva la competenza degli Ambiti territoriali sociali di differire le prestazioni non essenziali, tenuto conto delle esigenze di protezione del personale impegnato e degli utenti più fragili (Chiarimento regionale n.7 del 15.03.2020).</p> <p>La Direzione Generale della Salute della Regione Campania ha sospeso le attività ambulatoriali prestate da aziende ospedaliere, istituti di ricerca e Asl, comprese le attività erogate dalle Case di Cura private accreditate, eccetto le prestazioni ambulatoriali di urgenza, quelle di dialisi, la radioterapia e le prestazioni di tipo oncologico-chemioterapico.</p>
<p><u>CULTO E CULTURA</u></p> <p>Chiese e luoghi di culto</p> <p>Cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri</p> <p>Musei, luoghi della cultura e biblioteche</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPCM 10 aprile 2020 - Ordinanza PGR Campania n.27 del 3 aprile 2020 - Ordinanza PGR Campania n.32 del 12 aprile 2020 	<p>Fino al 03.05.2020, l'apertura di chiese e luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra di loro di almeno un metro tra i visitatori. Sono sospese su tutto il territorio nazionale le cerimonie civili e religiose.</p> <p>Restano chiusi Musei, luoghi della cultura e biblioteche. Con Ordinanze PGR Campania n.27 e n.32/2020, fino al 03.05.2020, "è fatta raccomandazione alle Diocesi della regione di assicurare la sospensione di qualsiasi forma di riunione, manifestazione, iniziativa, evento e cerimonia di carattere religioso in luoghi pubblici e privati aperti al pubblico, al fine di evitare i rischi di contagio derivanti dal contatto, diretto o indiretto, tra le persone." E' compito dei <u>Comuni</u> assicurare il controllo sulle strade e sulle piazze ospitanti processioni, eventi di carattere religioso in ottemperanza alle misure assunte.</p>
<p><u>ORTI E GIARDINI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DPCM 10 aprile 2020 - Chiarimento regionale n.20 del 20 aprile 2020 	<p>Fino al 03.05.2020, sono consentite le attività per la cura e manutenzione di parchi e giardini pubblici e privati e del paesaggio agrario e rurale (DPCM 10.04.2020). E' consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo (Faq Governo nazionale). E' consentita la tutela degli animali da cortile e la coltivazione degli orti, per non far perire le colture, limitatamente ad un'unica persona (o a più soggetti ma appartenenti al medesimo nucleo familiare), per lo stretto tempo necessario, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e misure di precauzione obbligatorie (Chiarimento regionale n.20 del 20.03.2020).</p>

<p>CANTIERI EDILI IN REGIONE CAMPANIA - <i>Ordinanza PGR Campania n.39 del 25.04.2020</i></p>	<p>Su tutto il territorio regionale della Campania, dal 27.04.2020 fino al 03.05.2020, è consentita l'attività edilizia con le limitazioni ammesse dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 10 aprile 2020). L'Unità di Crisi, in concerto con l'Ance, ha definito le Linee Guida Misure di Sicurezza Precauzionali per i cantieri, che dovranno essere attuate e rispettate in fase di ripresa dell'attività edilizia (Allegato 1 Ordinanza PRG Campania n.39 del 25.04.2020).</p>
<p>PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, PROCEDIMENTI E SCADENZA DOCUMENTI Pubbliche Amministrazioni, enti da esse vigilati e società a controllo pubblico Procedimenti amministrativi Documenti di riconoscimento e di identità - <i>DPCM 10 aprile 2020</i> - <i>Circolare MFP n.2/2020</i> - <i>DL n.18 del 17 marzo 2020, art. 87</i> - <i>DL n.18 del 17 marzo 2020, art. 103</i> - <i>DL n.18 del 17 marzo 2020, art. 104</i> - <i>Ordinanza PGR Campania n.19 del 20.03.2020</i> - <i>Ordinanza PGR Campania n.27 del 03.04.2020</i> - <i>Ordinanza PGR Campania n.32 del 12.04.2020</i></p>	<p>Su tutto il territorio nazionale e regionale della Campania, fino al 03.05.2020, fermo restando quanto già disposto dalla direttiva MFP n.2/2020 e art.87 DL n.18 del 17 marzo 2020, nelle Amministrazioni Pubbliche, salvo servizi necessari anti-COVID 19 e servizi pubblici necessari, la presenza fisica è limitata alle attività urgenti e indifferibili, qualora non possibile l'erogazione del servizio in remoto e comunque previa prenotazione degli eventuali utenti (Ordinanze PGR Campania n.19, n.27 e n.32/2020). Il Lavoro Agile o a distanza configura modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa presso le Pubbliche Amministrazioni, fino alla cessazione della emergenza sanitaria. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le PA adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020 (art.103 DL "Cura Italia" n.18 del 17 marzo 2020). La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data del 17.03.2020 è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento (art.104 DL "Cura Italia" n.18 del 17 marzo 2020).</p>
<p>CONCORSI ed ESAMI Procedure concorsuali pubbliche e private Esami di idoneità presso la motorizzazione civile</p>	<p>Fino al 03.05.2020, le attività sono sospese su tutto il territorio nazionale le procedure concorsuali private: per quelle pubbliche vale la sospensione, ad esclusione dei</p>

<p>- DPCM 10 aprile 2020</p>	<p>casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi pubblici per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, sempre in modalità remota o con rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro. Sono sospesi gli esami presso gli uffici periferici della motorizzazione civile.</p>
<p>GIUSTIZIA Tribunali: procedimenti civili e penali - DL n.11 del 8 marzo 2020 e DL n.18 del 17 marzo 2020</p>	<p>Decreto Legge n.11 del 8 marzo 2020 e DL "Cura Italia": rinvio d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze dei procedimenti civili e penali.</p>
<p>RIFIUTI IN REGIONE CAMPANIA Gestione dei rifiuti in stato di emergenza epidemiologica - Ordinanza PGR Campania n.38 del 23.04.2020</p>	<p>Su tutto il territorio regionale della Campania, fino a 30gg. dalla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria a livello nazionale, sono consentite deroghe in materia di gestione dei rifiuti, secondo le disposizioni di cui all'Ordinanza PGR Campania n.38/2020.</p>

DECRETO LEGGE N.19 DEL 25 MARZO 2020

(art.1) - Fino al 31 Luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, è possibile disporre **una o più misure di limitazione/sospensione di attività su tutto il territorio nazionale ovvero su parti di esso, per periodi predeterminati e non superiori a 30 giorni**, reiterabili e modificabili fino al 31.07.2020, con modulazione correlata all'andamento epidemiologico. Le misure sono definiti dall'articolo 1 comma 2 del decreto (lettere a-hh).

Autorità pubbliche specificatamente individuate potranno disporre *"esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche (...) con verifica caso per caso"*; il **Prefetto** potrà imporre lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione per motivi di pubblica utilità.

(art.2) - Le misure di cui all'art.1 comma 2 del DL sono assunte con **DPCM** ovvero, nelle more e con efficacia limitata fino al DPCM ed in casi di estremi necessità ed urgenza per situazioni sopravvenute, con **Ordinanza del Ministro della Salute**. Sono fatte salve le disposizioni già adottate con DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 *"per come ancora vigenti"* al 26.03.2020. *"Le altre misure ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni"*. I rapporti con la Corte dei Conti e le Camere sono definiti dai commi 4 e 5 dell'art.2.

(art.3) - Nelle more dei DPCM ed in ragione di specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del contagio, **le regioni** possono introdurre misure ulteriormente restrittive sull'intero territorio o parte rispetto a quelle di cui all'art.1 comma 2 del DL, *"esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale"*.

Sono inefficaci eventuali ordinanze contingibili e urgenti adottate dai **Sindaci** per fronteggiare l'emergenza se in contrasto con le misure statali ovvero se eccedenti i limiti delle disposizioni regionali.

Per quanto non incompatibili con le predette disposizioni regionali e nazionali, sono confermate le disposizioni di cui alle ORDINANZE DEL SINDACO DEL COMUNE DI NOCERA INFERIORE (SA) n.8 DEL 24.02.2020, n.9 DEL 29.02.2020, n.16 del 28.03.2020, n.17 del 05.04.2020 e n. 20 del 21.04.2020 ed in particolare:

1. **Obbligo per i Dirigenti responsabili** di Uffici Pubblici dove ordinariamente è previsto l'afflusso del pubblico (Comuni, Poste, INPS, INAIL, Ambulatori ASL, Uffici Giudiziari, ecc.) nonché **per tutti i titolari di attività consentite**, quali ad esempio, esercizi commerciali e supermercati di:
 - a. *attenersi a quanto disposto dal Vademecum CORONAVIRUS del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore della Sanità*
 - b. *disporre interventi di igienizzazione e sanificazione attraverso le proprie imprese affidatarie del servizio di pulizia ed igiene degli ambienti di competenza secondo le indicazioni delle Circolari ministeriali da comunicare al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Salerno e al Sindaco, quale autorità sanitaria locale;*
2. **Ordine per la società Nocera Multiservizi srl** di provvedere ad effettuare **attività periodica e infrasettimanale di igienizzazione del manto stradale e dei marciapiedi pubblici** dell'intero territorio comunale, onerando l'ufficio Ecologia delle attività di monitoraggio e controllo in ottemperanza;
3. **Ordine a carico del Dirigente del Settore LLPP del Comune di Nocera Inferiore** di provvedere, attraverso la Ditta incaricata dell'affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali, di effettuare interventi quotidiani di igienizzazione degli ambienti e delle suppellettili approntando idonei presidi igienici per il lavaggio e la disinfezione delle mani e quanto altro a ciò necessario;
4. **Ordine a tutti i titolari di attività consentite** secondo le disposizioni nazionali e regionali, una volta provveduto agli interventi di igienizzazione e sanificazione, di cui sopra, di:
 - a. ***Esporre** all'esterno del locale in modo visibile all'utenza e agli organi preposti al controllo idonea attestazione dell'avvenuto intervento di disinfezione oppure certificazione della ditta incaricata;*
 - b. ***Assicurare**, all'esito dell'avvenuta attività straordinaria di disinfezione, un'attività di pulizia ordinaria conforme alle direttive ministeriali, garantendo una frequente areazione dei locali;*
 - c. ***Posizionare** appositi dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani;*
 - d. ***Esporre** in modo visibile il decalogo dell'Istituto Superiore della Sanità (www.salute.gov.it).*
5. **Ordine** a tutte le attività consentite dal DPCM 22 marzo 2020 alla stretta osservanza delle disposizioni di cui all'**art.1 comma 7 del DPCM 11 marzo 2020 ed in particolare del Protocollo condiviso di regolamentazione del 14 marzo 2020;**
6. **Raccomandazione** a tutte le attività bancarie, postali, assicurative, finanziarie, professionali e produttive presenti sul territorio e consentite dal DPCM 22 marzo 2020 di:
 - a. *Favorire il lavoro agile ed il ricorso a ferie e congedi per il personale dipendente, prioritariamente se proveniente da altro comune;*
 - b. *Favorire modalità di accesso dell'utenza da remoto ovvero mediante sportello automatizzato;*
 - c. *Evitare l'accesso contemporaneo dell'utenza, in particolare per le attività commerciali consentite;*
 - d. *Accogliere l'utenza (in particolare quella proveniente da fuori comune) solo per casi urgenti ed indifferibili, in particolare per gli studi professionali e rendere la propria prestazione preferenzialmente con modalità remota.*
 - e. *Provvedere alla regolare sanificazione dei locali;*
7. **Ordine** a tutta la cittadinanza per tutti gli spostamenti fuori casa, a partire dal giorno 08.04.2020, di utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale DPI (mascherina) contestualmente ad ordinaria disinfezione delle mani e mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro. Due persone all'interno dell'abitacolo di un'autovettura sono tenute ad indossare una mascherina. I Dispositivi devono essere in buono stato ed indossati regolarmente, coprendo naso e bocca.
8. **Ordine** a tutte le attività commerciali la chiusura **nelle giornate del 25.04.2020 e del 26.04.2020**, ad eccezione delle farmacie, delle parafarmacie, delle attività commerciali effettuate per mezzo di distributori automatici, delle attività di commercio al dettaglio di carburante, delle edicole (queste ultime con obbligo di chiusura alle ore 13:00).

Allegato 1 al DPCM 10 aprile 2020 - COMMERCIO AL DETTAGLIO

- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
- Commercio al dettaglio di libri
- Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

Allegato 2 al DPCM 10 aprile 2020 – SERVIZI ALLA PERSONA

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse

Allegato 3 al DPCM 10 aprile 2020

ATECO	DESCRIZIONE
1	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
2	Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
3	Pesca e acquacoltura
5	Estrazione di carbone
6	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
17	Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 – 20.51.01 – 20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60)
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.73.1	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.1	Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
26.2	Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2	Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92,
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco

46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.1	Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
46.75.01	Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (Da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
78.2	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
81.3	Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
82.20	Attività dei call center limitatamente alla attività "di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatiche delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami" e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.9	Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
99	Organizzazioni e organismi extraterritoriali

Allegato 4 al DPCM 10 aprile 2020 - MISURE IGIENICO-SANITARIE

con obbligo di esposizione presso tutti gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito di servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutare e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

Allegato 5 al DPCM 10 aprile 2020 - MISURE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata areazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Allegato 1



***Emergenza epidemiologica da COVID-2019
Unità di Crisi Regionale
ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20.03.2020***

LINEE GUIDA

MISURE DI SICUREZZA PRECAUZIONALE

per I CANTIERI

Napoli, 25 aprile 2020

PREMESSA

Le presenti linee-guida si propongono di indicare quali siano le misure minime di prevenzione e protezione finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sulla base di quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e di consentire una valutazione economica dei costi conseguenti all'applicazione delle suddette misure di prevenzione e protezione; **esse sono valide fino alla data di scadenza dello stato emergenziale fissata al 31/7/2020, salvo quanto specificato nel prosieguo.**

Le misure indicate nelle presenti linee-guida sono da intendersi integrative rispetto a quelle previste dal DPCM 10 aprile 2020, allegati n.4 e n.5. In caso di contrasto, si osserveranno le misure più restrittive, a tutela della salute pubblica.

Le presenti linee-guida alla presente data di emissione sono coerenti con le indicazioni e i protocolli concordati tra Enti ministeriali, datori di lavoro, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, oltre che il protocollo sottoscritto tra Governo e parti sociali il 24 aprile 2020, e con le indicazioni di Enti preposti alla tutela della sicurezza delle attività lavorative quali INAIL, ASL, ecc.; esse tuttavia saranno aggiornate in funzione delle sopravvenienti disposizioni governative o regionali (DPCM, Ordinanze, ecc.) o prescrizioni e circolari INAIL, ASL, Ispettorato del lavoro, man mano che saranno emesse per fronteggiare l'attuale emergenza sanitaria.

Ai cantieri oggetto delle presenti linee guida si applicano il Protocollo siglato tra Governo e Parti Sociali del 14 Marzo 2020, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro del settore edile del 24 Marzo 2020 sottoscritto dalle parti sociali del settore edile e il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID19 nei cantieri edili tra il Ministro delle infrastrutture e trasporti, Anas Spa, RFI, Ance, Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL sottoscritto il 19 Marzo 2020.

Alle presenti linee-guida dovranno riferirsi i Piani di Sicurezza e coordinamento da adeguarsi a cura dei Coordinatori per la Sicurezza in fase di esecuzione alla luce dell'emergenza Coronavirus COVID19 in accordo con quanto indicato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed in adempimento ***agli obblighi previsti dall'art. dall'art.92, comma 1, lettera b) del D. Lgs 81/08.***

L'impresa esecutrice dei lavori sarà chiamata ad attuare concretamente le misure formulate nel presente documento, seppur con modalità autonomamente adottate, che andrà ad indicare sul proprio Piano Operativo di Sicurezza, che assumerà le caratteristiche di piano complementare di dettaglio.

Il Datore di lavoro dell'impresa esecutrice metterà a disposizione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza una copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento adeguato alle presenti linee-guida.

Il Datore di Lavoro provvederà ad adeguare il Piano Operativo di Sicurezza con i contenuti delle seguenti linee guida con il coinvolgimento dei RLS /RLST nelle modalità previste dalla vigente normativa e secondo quanto previsto dal punto 12 del Protocollo 14 marzo 2020 tra Governo e Parti Sociali e dagli specifici protocolli di

settore, anche con l'ausilio degli Enti Bilaterali di settore territorialmente competenti (CPT).

Ove previsto l'obbligo di sua redazione, il committente provvederà ad integrare il PSC con le misure contenute nelle presenti linee guida.

In attuazione di quanto previsto al comma 13 del Protocollo 14 marzo 2020 tra Governo e Parti Sociali, viste le specificità del settore (presenza di piccole imprese) sarà costituito su base territoriale/regionale l'Osservatorio di cui al paragrafo 11 del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro del settore edile del 24 marzo 2020. La piena attuazione delle misure previste nelle presenti linee guida e nelle fonti normative e pattizie citate sarà oggetto di monitoraggio da parte dell'Osservatorio regionale coadiuvato dall'assistenza tecnica della bilateralità edile e dagli RLS/RLST.

La Regione predisporrà inoltre un piano straordinario di controllo dell'attuazione delle misure di sicurezza anti-COVID19 nei cantieri per mezzo delle autorità competenti che agiranno anche dietro segnalazione dei soggetti componenti l'Osservatorio e/o degli RSLT.

Le presenti linee guida sono automaticamente da considerarsi integrate ed adeguate ad ogni ss.mm.ii. di tutti i sopracitati atti e provvedimenti, oltre che integrate da eventuali ulteriori provvedimenti.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come le sindromi respiratorie, bersagliando le cellule epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale.

Il nuovo virus SARS-CoV-2, come designato dall'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), è l'attuale virus causa dell'epidemia chiamata "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus". La malattia provocata dal nuovo Coronavirus è la "COVID19".

L'ICTV ha classificato il COVID19 come appartenente alla famiglia dei Coronaviridae appartenente agli agenti biologici del gruppo 2 dell'Allegato XLVI del D. Lgs. 81/08.

I principali rischi pandemici si concentrano nei luoghi di sosta o transito per consistenti masse di popolazione: aree pubbliche, aperte al pubblico o destinate a eventi a larga partecipazione, mezzi di trasporto e, ovviamente, luoghi di lavoro. Alcuni coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, generalmente dopo un contatto stretto con un paziente infetto.

La via primaria è rappresentata dalle goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite la saliva, tossendo e/o starnutendo, contatti diretti personali, le mani (ad esempio toccando con le mani contaminate, non ancora lavate, bocca, naso o occhi). In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE ED ORGANIZZATIVE

In considerazione degli elementi di rischio individuati si indicano le scelte progettuali, le procedure e le misure di prevenzione e protezione da mettere in atto al fine di garantire un adeguato livello di protezione per il personale impegnato in cantiere sulla base di quanto contenuto nel "Protocollo di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Per l'identificazione delle misure più appropriate da intraprendere si fa presente il riferimento a quanto previsto dal D.M. 7 luglio 1997, n. 274 "Regolamento per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione".

All'art. 1 fornisce le seguenti definizioni:

- sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
- sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
- sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
- sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
- sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore; sono effettuate da ditta autorizzata che deve indicare i prodotti utilizzati ed allegare le schede tecniche di quest'ultimi.

La Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute individua le attività di pulizia e di sanificazione

degli ambienti sanitari e non sanitari ove abbiano soggiornato casi confermati di COVID19; in particolare viene precisato, per gli ambienti non sanitari (quale è il cantiere), che i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

Durante le operazioni di pulizia e sanificazione con prodotti chimici, dovrà essere assicurata la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

La prevenzione del COVID19 passa anche attraverso l'informazione dei lavoratori sulle procedure aziendali adottate per prevenire il rischio da integrare **con i modelli con allegato 1, allegato 2 e quelli tratti dalle linee guida CNCPT –con particolare attenzione alla normativa della privacy**, sui comportamenti da adottare, anche sulla base dei provvedimenti legislativi e amministrativi già citati e di eventuali nuovi Decreti, Ordinanze e Circolari del Ministero della Salute, delle Regioni e delle altre Autorità locali, nonché sulle modalità prescritte per la gestione di eventuali contagi e sui numeri informativi e per le segnalazioni.

Al fine di garantire al lavoratore il diritto alla mobilità legato a "comprovate esigenze lavorative" il datore di lavoro produrrà e consegnerà al dipendente una dichiarazione attestante il rapporto e l'ubicazione del cantiere/unità produttiva presso il quale il dipendente è tenuto a svolgere la propria prestazione.

Tale dichiarazione sarà esibita dal lavoratore alle autorità preposte in caso di controlli in itinere unitamente al modello di autocertificazione previsto dalle norme a quella data.

Per garantire altresì la sicurezza e l'igiene del lavoro e la tutela dal rischio agente biologico virale a tutti lavoratori (e a tutte le persone presenti negli ambienti di lavoro) ai sensi degli articoli 15, 17, 28 e 29, 266 e 286 del decreto legislativo 81/2008 (Testa Unico di Sicurezza sul Lavoro) e, a maggior ragione, affinché il lavoratore possa autodichiarare a ragion veduta, senza essere passibile di falsa dichiarazione, l'esigenza lavorativa ("comprovate esigenze lavorative" rif. DPCM 8 marzo 2020) che lo costringe a muoversi su qualunque area del territorio Italiano, **il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice presente in cantiere dovrà informare ogni lavoratore su:**

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, di comunicarli al datore di Lavoro della propria Impresa e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;

- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura elevata, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice presente in cantiere dovrà consegnare al coordinatore per la sicurezza una dichiarazione scritta nella quale affermi:

- di avere valutato, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nel Piano Operativo di Sicurezza il rischio da agenti biologici virali;
- di avere adottato tutte le misure anti-COVID19 in conformità del PSC;
- di avere adottato tutte le conseguenti, necessarie ed adeguate misure di prevenzione e protezione, le istruzioni, i dispositivi di protezione individuale;
- di avere adottato in cantiere misure di contenimento del rischio contagio virale, ed in particolare il mantenimento di distanze di sicurezza tra i lavoratori, la sanificazione dei locali e avere definito esattamente quali mansioni a rischio necessitano dell'utilizzo di mascherine FFP2 o FFP3/N95, e/o di guanti e/o occhiali e/o gel disinfettante per le mani, di aver dato indicazioni sul comportamento igienico durante le trasferte e nei tragitti casa lavoro e viceversa ecc.;
- di aver segnalato che i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria con febbre (maggiore di 37,5°C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, avvisando il proprio datore di lavoro, il proprio ufficio del personale e contattando il proprio medico curante (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020);
- di aver segnalato che ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus è fatto divieto assoluto di accedere al luogo di lavoro (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020);
- di aver evidenziato l'indicazione delle misure tecniche di controllo agli accessi (thermoscan, misuratori rapidi della temperatura corporea, ad infrarossi, senza contatto ecc.).

SEGNALETICA/DEPLIANTS

L'impresa esecutrice informerà tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni delle

Autorità, affiggendo su ciascun ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi cartelli o depliant informativi.

In particolare, le informazioni riguarderanno:

- il comportamento corretto da tenere sul luogo di lavoro e procedure di sicurezza;
- il modo corretto della pulizia e disinfezione delle mani con soluzione idroalcolica;
- le procedure di corretta prassi igienica personale e dell'ambiente lavorativo;
- l'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione.

MODALITÀ DI INGRESSO SUI SITI DI LAVORO

Il Datore di lavoro quale misura preventiva chiederà ad ogni lavoratore addetto in cantiere di compilare e restituire firmato il modulo in ALLEGATO 1 alle presenti linee-guida.

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea e se tale temperatura risulterà uguale o superiore ai 37,5° non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

Nel caso in cui una persona presente in cantiere presenti febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, il Datore di Lavoro o in caso di sua assenza momentanea, il preposto o l'addetto alle emergenze, procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute segnalando che si tratta di caso sospetto.

Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate; se possibile (qualora ci sia lo spazio sufficiente) si raccomanda in un apposito locale (in caso di mancanza di spazio un qualunque altro locale purché senza persone) e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Il locale (apposito o provvisorio) utilizzato come luogo di temporaneo isolamento del sospetto ammalato, subito dopo l'uscita del sospetto ammalato dovrà essere immediatamente igienizzato e sanificato.

Inoltre bisognerà avvisare le persone con cui il sospetto ammalato è venuto a contatto e far attendere anche ad esse l'arrivo delle autorità sanitarie competenti per ricevere istruzioni, lavarsi accuratamente le mani e prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con il sospetto ammalato; infine, eliminare in sacchetto impermeabile chiuso gli eventuali fazzoletti di carta utilizzati.

La rilevazione della temperatura - da eseguirsi ogni giorno prima dell'inizio del turno di lavoro è condizione necessaria per consentire l'accesso al cantiere di ogni singolo lavoratore.

Le operazioni dovranno essere svolte, ove possibile, in un locale riservato allo scopo con ingresso contingentato (massimo 2 persone per volta), con rilievo a cura di un preposto, con annotazione dell'avvenuta rilevazione della temperatura corporea da riportare su apposito registro riservato al solo datore di lavoro (o delegato) che è tenuto a garantire con personale responsabilità l'assoluta riservatezza

su quanto riscontrato.

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora questo sia necessario a documentare le ragioni che ne hanno impedito l'accesso ai locali aziendali e/o cantiere e fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID19).

Il Datore di Lavoro dovrà collaborare con le autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" della persona che sia stata riscontrata positiva.

Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il Datore di Lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautevolmente il cantiere.

In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, bisognerà assicurare delle modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e anche nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA NEL CORSO DELL'ORARIO DI LAVORO IN CANTIERE

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi nel corso della giornata febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, tenendosi a debita distanza (ben maggiore di 1 m) e senza recarsi autonomamente al pronto soccorso.

Quindi si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti nei locali.

Il locale usato come luogo di temporaneo isolamento del sospetto ammalato, subito dopo, dovrà essere immediatamente igienizzato e sanificato.

L'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza

per il COVID19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID19.

Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICA

La sorveglianza sanitaria periodica deve proseguire rispettando le misure previste dai protocolli sanitari e privilegiando in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica non deve essere interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale, sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

La visita medica da effettuare ad ogni dipendente prima che riprenda le attività lavorative, e da ripetersi periodicamente, sarà diretta ad accertare l'assenza di sintomatologia da COVID19, in particolare verterà sull'accertamento dell'assenza di infezioni respiratorie acute, sintomi di febbre, tosse, dispnea.

A tale scopo, ogni lavoratore dovrà compilare e consegnare al Datore di lavoro la scheda personale di cui all'ALLEGATO 2.

Il medico competente dovrà segnalare al Datore di Lavoro dell'Impresa situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

Il Datore di Lavoro provvederà alla tutela dei lavoratori nel rispetto della privacy.

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID19.

L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare

profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

Inoltre, ogni lavoratore dovrà essere informato e formato sul corretto uso dei DPI, di cui ne sarà poi redatto verbale di formazione sottoscritto dalle parti.

MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.

Per quanto possibile, dovrà essere preferito effettuare le operazioni di carico e scarico al di fuori degli orari di lavoro di cantiere.

Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

Per gli addetti alla ricezione di materiali è obbligatorio utilizzare "mascherina e guanti" ogni qualvolta si manipolano documenti (es. formulari) forniti da personale/autisti esterni.

Si raccomanda per il personale preposto a contatti con visitatori, fornitori, ecc. di munirsi di visiera integrale personale da pulire dopo ogni uso.

Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; chiunque accederà al cantiere per consegna/prelievo rifiuti, materiali vari o per prestare servizi di qualsiasi natura (es. Manutenzione), dovrà essere munito di mascherine (se costoro sono privi di mascherine queste dovranno essere prelevate dal magazzino di cantiere e fornite al visitatore) e dovrà sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente punto (misura della temperatura corporea). Per tale ragione il responsabile del cantiere dovrà far presente l'obbligo del rispetto dei protocolli sanitari e pertanto sarà opportuno acquisire specifica dichiarazione della ditta di appartenenza o della persona fisica nel caso di ditta individuale.

Per i cantieri di opere pubbliche ovvero laddove si prevedono possibili permanenze superiori all'ora per fornitori, trasportatori, ecc., dovranno essere previsti servizi igienici dedicati (bagni chimici) con pulizia giornaliera degli stessi.

ALTRE MODALITÀ ORGANIZZATIVE E COMPORTAMENTALI

Ridurre gli spostamenti tra le varie aree di impianto/cantiere quando non è necessario.

Organizzare le lavorazioni o turni di lavoro limitando al minimo il personale presente nel cantiere o in una determinata area di lavorazione.

Se l'azienda ha un servizio di trasporto organizzato, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

È necessario ridurre il numero di lavoratori in automobile garantendo un opportuno distanziamento e

comunque muniti di mascherina e guanti; nel caso ciò non fosse possibile per mancanza di mezzi si dovranno eseguire più viaggi. **Per i furgoni, van, ecc. è consentito un numero maggiore di passeggeri in relazione all'ampiezza del mezzo e comunque muniti di mascherina e guanti.**

È vietato in generale stare/sostare in gruppi di più di 3-4 persone alla volta, in base alla disponibilità degli spazi, mantenendo in ogni caso sempre la distanza minima interpersonale di 1 m.

Tutti i lavoratori dovranno informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale che dovesse insorgere durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza (ben maggiore di 1) m dalle persone presenti.

Attivare modalità di comunicazione attraverso mail, Skype, etc. ... evitando le riunioni.

Tra i vari responsabili aziendali ridurre le comunicazioni dirette favorendo l'uso di videochiamate attraverso Skype, WhatsApp, etc. ...

È necessario definire ed indicare i nominativi dei soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste (es. Dirigente/Preposto).

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

Le attività di pulizia degli ambienti e sanificazione dei servizi ad uso degli uffici, dovranno essere effettuate a fine servizio e senza la presenza di alcun addetto ai lavori del cantiere o, eventualmente, solo dai dipendenti preposti al servizio di sanificazione qualora l'azienda sia in possesso della qualificazione.

Dovrà essere assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica, con soglia minima come prevista nel PSC, dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, comunque limitatamente agli spazi chiusi.

Nel caso di presenza di una persona con COVID19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

Le normali procedure di pulizia ed igiene degli ambienti di lavoro debbono essere applicate senza ulteriori particolari specificità durante le normali attività lavorative. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per alcuni giorni, i luoghi e *le aree potenzialmente contaminate*, devono essere sanificate prima di consentire nuovamente il loro utilizzo da parte dei lavoratori. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi adeguati DPI in funzione dell'attività svolta (**mascherina chirurgica nella generalità dei casi**, filtrante respiratorio FFP2 o FFP3 **se necessario in caso di uso di particolari sostanze che richiedono apposita prevenzione**, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso e possibilmente impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure

indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI -svestizione). Sarà facoltà dell'impresa utilizzare proprio personale per le operazioni di pulizia e sanificazione specialmente se esse riguarderanno gli interni di macchine operatrici di cantiere. In tal caso, l'addetto alla pulizia e alla sanificazione dovrà avere una formazione specifica da parte degli Enti Bilaterali del settore delle costruzioni in materia di sicurezza.

Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come rifiuti indifferenziati, in caso di sospetto di contaminazione, come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Di seguito si riporta una lista non omnicomprensiva delle superfici da sottoporre a trattamento:

- Scrivanie e tavoli;
- Porte e maniglie;
- Sedie;
- Muri;
- Schermi;
- Finestre;
- Smartphone, Tablet;
- Pulsantieri della telefonia fissa, dei distributori automatici, codice d'ingresso ai locali;
- **Abitacoli dei mezzi di cantiere (gli autoveicoli di cantiere devono essere frequentemente igienizzati e deve essere regolamentato l'uso del numero di lavoratori consentito).**

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Ciascun'impresa esecutrice metterà a disposizione del personale presente in cantiere idonei mezzi detergenti ed igienizzanti al fine di consentire la frequente pulizia delle mani. **In particolare, il mezzo igienizzante dovrà essere posto in prossimità dell'ingresso agli uffici e nei luoghi più distanti dai servizi, ove dovranno essere installati dei distributori di gel alcolici.**

In alternativa all'ultima prescrizione, qualora non fosse possibile attuarla a causa di particolarità del cantiere, dovranno essere fornite ai lavoratori, con cadenza settimanale, delle confezioni tascabili (250 ml) di gel igienizzante.

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA/REFETTORIO, SPOGLIATOI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

L'accesso agli spazi comuni, compresi i refettori e/o mense, gli spogliatoi, è contingentato, con la previsione di una **ventilazione continua dei locali**, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza non inferiore ad 1 metro tra le persone che li occupano.

Nei locali refettorio/mensa, per garantire le idonee distanze, dovrà essere valutata la necessità di istituire pause pranzo scaglionate di circa 30 minuti.

Nei cantieri privi di locale per la consumazione dei pasti è ammessa la colazione al sacco ma il personale dovrà mantenere un distanziamento non inferiore a 2 metri e con divieto assoluto di scambio di bevande o generi alimentari.

Bisognerà provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. L'incremento di tali spazi sarà in funzione del numero dei lavoratori presenti in cantiere.

È obbligatorio ridurre le presenze nei locali igienico-assistenziali (si ritiene necessario il rispetto di avere massimo 2 persone per volta, garantendo sempre la distanza tra l'una e l'altra persona di almeno un metro).

È obbligatorio organizzarsi per utilizzare il locale bagno e/o doccia uno alla volta (ogni persona potrà accedere a tali locali solo dopo che sarà uscita la persona che lo occupava).

Sono vietate le "pause caffè" in gruppo (al massimo 2 persone per volta, mantenendo sempre la distanza tra l'una e l'altra di almeno un metro).

DIVIETO ASSOLUTO DI SCAMBIARSI BICCHIERI, CUCCHIAINI O ALTRO.

DIVIETO ASSOLUTO DI SCAMBIO DI TELEFONI CELLULARI.

RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Non sono consentite riunioni, eventi interni, e attività di informazione e formazione se non da remoto.

Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia oltre che l'areazione dei locali.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Per Dispositivi di Protezione Individuale, ai sensi dell'art. 74, comma 1, D.lgs. 81/2008 e s.m.i., si intende "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Tra i vari obblighi prescritti dall'art. 77 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., il Datore di Lavoro, a seguito della valutazione dei rischi, deve individuare i rischi che non possono essere ridotti con altri mezzi e, in questo caso, deve individuare i DPI idonei a ridurli, tenendo in considerazione anche le eventuali fonti di rischio che i DPI stessi possono rappresentare per i lavoratori.

I lavoratori a loro volta, ai sensi degli artt. 20 e 78 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., avranno l'obbligo di:

- utilizzare correttamente i DPI, rispettando le istruzioni impartite dai preposti;
- aver cura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti;
- non apportare modifiche ai DPI forniti;
- segnalare immediatamente ai preposti qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione;

- verificare prima di ogni utilizzo l'integrità e la funzionalità dei DPI;
- seguire le procedure aziendali per la riconsegna dei DPI al termine dell'utilizzo.
- A seguito della Valutazione dei Rischi i DPI per fronteggiare il Coronavirus sono quelli relativi a:
 - Protezione delle vie respiratorie;
 - Protezione degli occhi;
 - Protezione delle mani;
 - Protezione del corpo.

Le protezioni delle vie respiratorie –classificate come DPI di III Categoria –proteggono il lavoratore da rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali la morte o danni irreversibili alla salute per l'esposizione ad agenti biologici nocivi.

Per la protezione dal COVID19 **sono ritenute sufficienti le mascherine di tipo chirurgico**, in caso d'uso dei facciali monouso FFP2 o FFP3, questi dovranno essere senza valvola di esalazione.

Si prevede l'obbligo delle mascherine tipo FFP2 o FFP3, anche con valvola, solo laddove richiesto da specifiche lavorazioni.

È importante seguire alcune regole per indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto una mascherina. Altrimenti questo dispositivo, usato per ridurre il rischio di contagio, "invece di proteggerci può diventare una fonte di infezione a causa dei germi che potrebbero depositarsi sopra". Lo spiega l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in un video tutorial pubblicato sul suo sito web:

- Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone;
- Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina;
- Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone;
- Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle monouso;
- Per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro (senza toccare la parte anteriore); buttarla immediatamente in un contenitore chiuso; pulire le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone.

Tutte le mascherine monouso e gli altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) devono essere anche conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

L'uso corretto dei DPI NON annulla il rischio, ma se ben utilizzati lo riduce entro limiti accettabili.

Il responsabile della sicurezza, prima della riapertura del cantiere, dovrà aggiornare il PSC e individuare i relativi maggiori oneri.

ONERI DELLA SICUREZZA

Gli Oneri della Sicurezza in ragione delle procedure e delle misure di prevenzione e protezione da mettere in

atto al momento saranno determinati da un prezzario costi sicurezza unico regionale redatto in funzione delle misure e regolamentazioni che saranno adottate dalle Autorità locali e governative. Nel caso tale prezzario non fosse ancora stato pubblicato, le attività anti COVID19 previste dal PSC saranno risarcite a piè di lista, previa presentazione delle relative fatture, aumentate delle spese generali pari al 15% degli importi fatturati.

NUMERI UTILI

L'Unità di Crisi invita a recarsi nei pronti soccorso o nelle strutture sanitarie e a chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario. Le Regioni hanno attivato numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori dove si sono verificati i casi di COVID19 per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.

Contattare il 112 oppure il 118, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.

È attivo il numero di pubblica utilità **1500** del Ministero della Salute.

Numeri verdi istituito dalla Regione Campania: **800 90 96 99**

AL FINE DI ORIENTARE LE ATTIVITÀ NECESSARIE PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI DA COVID-19, GLI OPERATORI (RESPONSABILI DELLA SICUREZZA IN CANTIERE E IMPRESE, ETC.) FARANNO RIFERIMENTO AL MANUALE PRODOTTO DAL CNCPT.

ALLEGATO 1 - MODELLO DI DICHIARAZIONE

NomeCognome

Codice Fiscale Tel. (cellulare)

dipendente dell'impresa

nato a Il residente in

via/piazza N.

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

Di aver ben compreso quanto riportato nell'aggiornamento del PSC del / / 2020, allegato all'aggiornamento del POS relativo e di rispettare in modo rigoroso quanto in esso rispettato.

A tal proposito comunicherà al datore di lavoro eventuali situazioni quali:

- essere a conoscenza di essere entrato in contatto con persone positive al COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
- di aver febbre o altri sintomi (tosse, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi, affanno, astenia, ecc.);
- che altri membri della sua famiglia presentano sintomatologie di cui al punto precedente;

DICHIARA INOLTRE

- di essere stato informato dal datore di lavoro sui rischi del COVID;
- di aver ricevuto materiale informativo a mezzo.....in data..... / / 2020;
- di impegnarsi nei prossimi giorni a controllare e registrare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera) **prima** di recarsi al lavoro ed al **ritorno** a casa;
- di impegnarsi a non frequentare luoghi chiusi ed affollati, evitando la partecipazione a riunioni;
- di mantenere, per quanto possibile, una distanza superiore ad un metro con le altre persone;
- in caso di permanenza prolungata in una stanza o un ambiente chiuso con altre persone di mantenere una distanza superiore a 2 metri, tenendo la finestra aperta o indossando una mascherina protettiva e guanti;

DICHIARA INFINE

- che per le attività in cantiere, laddove è inevitabile la distanza ravvicinata con altra persona, indosserà la mascherina fornita dal Datore di Lavoro;
- che laverà le mani con soluzione idroalcolica all'ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso o all'uscita dei servizi igienici con le soluzioni fornite dal Datore di Lavoro;
- che si assicurerà che i mezzi di cantiere, siano igienizzati, nel caso siano utilizzati da più persone, (per la posizione riguardante quadro di comando, volante, maniglie) ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalcolica;
- che si assicurerà che i servizi igienici siano igienizzati prima di essere utilizzati.

Data

Firma del Lavoratore

ALLEGATO 2 - MODELLO DI SCHEDA DI ANAMNESI PERSONALE

NomeCognome

Codice Fiscale Tel. (cellulare)

dipendente dell'impresa

nato a Il residente in

via/piazza N.

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID19

ed inoltre:

1. Ha avuto una delle seguenti esposizioni negli ultimi 14 giorni?

- Stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID19 senza utilizzo DPI SI NO
- Assistenza a caso sospetto o confermato di COVID-19 senza utilizzo DPI SI NO

2. Ha avuto uno dei seguenti sintomi?

- Tosse SI NO
- Dispnea SI NO
- Disturbi gastrointestinali SI NO (5-6 o più scariche diarroiche)
- Febbre SI NO

Data

Firma del Lavoratore

Se ci sono uno o più SI al Punto 1 → Avviare le procedure per l'effettuazione del Tampone COVID19.

Se ci sono uno o più SI ai Punti 1 e 2 → Il soggetto deve praticare tampone COVID19 ed essere avviato ad isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte del SEP competente in attesa di risultato diagnostico.



***Emergenza epidemiologica da COVID-2019
Unità di Crisi Regionale
ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20.03.2020***

PROTOCOLLO DI SICUREZZA SANITARIA

per le ATTIVITÀ E I SERVIZI DI RISTORAZIONE, con la modalità di prenotazione telefonica o on line e consegna a domicilio, oltre che per le ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI DI CARTA , CARTONE, CARTOLERIA E LIBRI.

I. Misure generali, applicabili a tutte le attività.

1. In via preliminare si ritiene necessario che l'apertura delle attività venga preceduta da un intervento di sanificazione dei locali interessati, certificato da ditta autorizzata che deve indicare i prodotti utilizzati ed allegare le schede tecniche di quest'ultimi.

Il suddetto certificato dovrà essere esposto presso la sede dell'attività stessa.

Inoltre, laddove siano presenti impianti di ventilazione/climatizzazione, deve essere garantita la disinfezione anche di quest'ultimi e, ove necessario, la sostituzione dei filtri.

2. Successivamente all'apertura deve essere garantita la disinfezione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro, garantendo in ogni caso il ricambio d'aria. Tale disinfezione può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazione pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o di altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (es. porte, maniglie, tavoli, servizi igienici ecc.).

Gli adempimenti di sanificazione e di disinfezione devono essere previsti in un documento nel quale sono descritte le attività, la loro periodicità, le schede dei prodotti utilizzati; l'attività eseguita dovrà essere riportata - da parte del titolare dell'attività - ordinariamente in un registro da esibire in caso di controlli da parte degli organi preposti.

3. L'ammissione del personale alle attività lavorative deve essere preceduta da visita medica che verifichi e certifichi il buono stato di salute dell'interessato, effettuata da qualunque medico esercente la professione ed iscritto all'ordine. **La visita medica, da effettuare ad ogni dipendente prima che riprenda le attività lavorative, sarà diretta ad accertare l'assenza di sintomatologia da COVID 19 e in particolare verterà sull'accertamento dell'assenza di infezioni respiratorie acute, sintomi di febbre, tosse, dispnea.**

Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliant informativi. È necessario che venga rilevata la temperatura corporea a ciascun dipendente prima dell'avvio delle attività lavorative e che venga inibita l'attività in caso di temperatura pari o superiore a 37,5 c°. È fatto obbligo di tenere a disposizione, negli ambienti di lavoro, gel o altre sostanze igienizzanti.

II. Misure specifiche per le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, pizzerie, gastro-nomie, gelaterie, pasticcerie).

1 - Premesse e richiamate tutte le normative che disciplinano l'igiene e la sicurezza degli alimenti secondo i piani di autocontrollo previsti dalla HACCP, per i servizi di ristorazione nei locali devono essere sempre garantite le distanze di sicurezza tra i dipendenti distanziando le postazioni di lavoro e modificando i turni per ridurre il numero di persone presenti contemporaneamente negli ambienti dove si prepara il cibo.

I lavoratori devono essere formati e sensibilizzati sulle nuove norme e sulla necessità di adottare misure igieniche più stringenti (lavare le mani più spesso del solito, non toccare il volto, ecc), mentre gli utensili e le superfici della cucina devono essere igienizzati con maggiore frequenza. Per garantire la sicurezza dei dipendenti, i datori di lavoro devono fornire appositi dispositivi di protezione, cioè mascherine e, ove possibile utilizzarli, guanti.

2. Per quanto riguarda i fornitori, deve essere limitato l'accesso a persone esterne ed evitato il contatto tra queste e i dipendenti. Devono essere fissate fasce orarie in cui possono essere eseguite le consegne delle materie prime, favorendo la trasmissione della documentazione di trasporto per via telematica.

3. Per quanto riguarda la consegna a domicilio, deve essere mantenuta una separazione dei locali di preparazione del cibo da quelli destinati al ritiro da parte dei fattorini, e devono essere utilizzati zaini o contenitori termici per rispettare la temperatura di conservazione in sicurezza del cibo. Particolare cura dovrà essere portata nel sanificare i mezzi ed i contenitori per il trasporto. Il fattorino dovrà indossare i dispositivi di protezione individuali, cioè mascherina e guanti monouso; il destinatario della consegna dovrà indossare mascherina e guanti monouso in caso di pagamento in contanti. Nel caso di pagamento on line la consegna potrà essere effettuata lasciando il prodotto all'esterno del domicilio del destinatario che potrà ritirarlo quando il fattorino si sarà allontanato.

III. Misure specifiche per le attività di cartolerie e librerie.

1. La presenza all'interno del negozio è così regolata, sulla base della superficie dello stesso:
 - -fino a 20 m²: 1 addetto alle vendite + 1 cliente all'esterno dell'esercizio commerciale;
 - - da 20 a 40 m²: 1 addetto alle vendite + 1 cliente presente nel punto vendita;

- - da 40 m² a 120 m²: max 4 persone, tra addetti alle vendite e clienti presenti nel punto vendita;
- - da 120 m² a 200 m²: max 6 persone, tra addetti alle vendite e clienti, presenti nel punto vendita;
- - oltre i 200 m²: max 10 persone, tra addetti alle vendite e clienti.

2. È fatto obbligo sia agli addetti alle vendite che ai clienti di indossare mascherine e guanti, e di garantire una distanza interpersonale di mt. 1,80.

IV. RINVIO.

Le presenti misure sono da intendersi integrative rispetto a quelle previste dal DPCM 10 aprile 2020, allegati n.4 e n.5. In caso di contrasto, si osserveranno le misure più restrittive, a tutela della salute pubblica.